



Avvocatura Generale dello Stato

Via dei Portoghesi, 12 -
00186 ROMA

Roma,
Partenza N.
Tipo Affare CS 42309\14
Avv. Massarelli Ilia

Si prega di indicare nella successiva
corrispondenza i dati sopra riportati
Segue nota del 24\11\2014

Fax 0646539641

**IL COMMISSARIO PER IL COORDINAMENTO
DELLE INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' PER
LE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO
INCARICATO DELL'ATTUAZIONE DELLA
L.3 AGOSTO 2004 N. 206
(Risp a nota del 31\10\2014 n. 14-C-0955-I.206VT)**

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI**

**SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO
AMMINISTRATIVO
Via della Mercedes n. 9
00187 ROMA**

(Risp a nota del 24\15 DICA P-4.8.3.7.)

**MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E
L'IMMIGRAZIONE**

**Via Cavour 6
00187 ROMA**

OGGETTO: richiesta di parere - applicabilità art. 1, comma 494, l. 147/2013. Questioni di applicabilità riferite alla categoria dei familiari di invalidi in percentuale non inferiore al 50%, premorti alla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2014).



Avvocatura Generale dello Stato

Con la nota che si riscontra, Codesto Ufficio chiede alla Scrivente un parere in merito alla corretta interpretazione del nuovo comma 3-bis dell'art.5, l. 206/2004 (introdotto con l'art. 1, co. 494, l. 147/2013) al fine di fare luce sulle perplessità sorte, in particolare, nell'individuazione del suo concreto ambito di applicazione soggettiva.

Il prefato comma 3-bis dispone che "A decorrere dal 1° gennaio 2014, al coniuge e ai figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso, è riconosciuto il diritto a uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni".

Occorre preliminarmente evidenziare che, con l'inserimento del suddetto nuovo comma 3-bis, il legislatore ha sicuramente introdotto un'importante novità in materia di benefici riconosciuti dallo Stato in favore dei familiari delle vittime di atti terroristici.

Se, infatti, prima dell'intervento legislativo del 2013 il diritto ad uno speciale assegno vitalizio era riconosciuto solo nei confronti di colui che, a causa di un atto terroristico, avesse subito un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa nonché a favore dei familiari superstiti delle vittime di atti di terrorismo (comma 3 dell'art. 5, l. 206/2004), con l'introduzione del comma 3-bis il legislatore ha riconosciuto il diritto ad un assegno vitalizio anche in favore del coniuge e dei figli di colui che, a causa dell'atto terroristico subito, abbia riportato un'invalidità permanente non inferiore al 50 per cento.

Orbene:

- se da un lato, la citata disposizione non pone dubbi quanto alla data di decorrenza dell'assegno vitalizio che dovrà avvenire, su espressa previsione normativa, solo a partire dal 1° gennaio 2014 : di ciò se ne trae ulteriore conferma da quanto disposto nell'ultima parte del co. 3-ter dell'art. 5 (comma anch'esso aggiunto dall'art. 1, co. 494, l. 147/2013) ai sensi del quale "l'assegno vitalizio non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014";



Avvocatura Generale dello Stato

- dall'altro lato, però, la nuova disposizione ha fatto sorgere alcune perplessità nell'individuazione dei soggetti aventi diritto alla corresponsione del beneficio dalla stessa previsto.

Posto, infatti, che il diritto all'assegno vitalizio di cui al precitato comma 3-bis può senza alcun dubbio essere riconosciuto al coniuge e ai figli qualora il loro congiunto, portatore di un'invalidità superiore al 50%, sia ancora in vita alla data del 1° gennaio 2014, la "quaestio", posta dalla Commissione in indirizzo ed oggetto del presente parere, è se analogo diritto possano vantare anche il coniuge e i figli di un soggetto che abbia subito un'invalidità superiore al 50% a causa di un atto terroristico ma che, alla data prevista dalla legge, risulti già deceduto, per cause anche non connesse all'evento terroristico.

Nel condividere le considerazioni espresse sul punto nell'ambito della Conferenza Servizi dalle Amministrazioni coinvolte nell'applicazione della richiamata disciplina, la Scrivente ritiene che, conformemente ad un'interpretazione letterale della norma ed in ossequio alla natura del beneficio *de quo*, i familiari dell'invalido premorto alla data del 1° gennaio 2014 non possano ricomprendersi nell'ambito di applicazione soggettiva del nuovo comma 3-bis dell'art.5, l. 206/2004.

A tale riguardo occorre, infatti, osservare che la citata disposizione, nell'individuare i destinatari del nuovo beneficio, fa espresso riferimento al coniuge e ai figli "dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento", da ciò potendosi implicitamente desumere che, per poter essere considerato "portatore" di invalidità alla data indicata dalla legge, l'invalido debba necessariamente essere ancora in vita in quel momento.

Il tenore letterale della norma evidenzia, dunque, la chiara intenzione del legislatore di restringere la cerchia degli aventi diritto allo speciale assegno vitalizio previsto, escludendo dalla stessa il coniuge e i figli del soggetto invalido deceduto, anche per cause indipendenti dall'atto terroristico, in un momento antecedente a quello stabilito dalla norma.

Così individuato, il campo di applicazione soggettiva del nuovo co. 3-bis non si presta neanche ad un'eventuale estensione per il tramite di un'interpretazione analogica o estensiva della disposizione



Avvocatura Generale dello Stato

stessa: ad escluderlo è, invero, il carattere eccezionale e derogatorio della nuova norma rispetto alla disciplina generale dettata dalla L. 407/1998 ("Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata") e dalla L. 206/2004 ("Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice").

A ben vedere, infatti, nelle due leggi innanzi citate i familiari della vittima di un atto terroristico vengono in rilievo, quali diretti destinatari degli speciali benefici previsti, solo ed esclusivamente nel caso in cui dall'attentato terroristico sia derivato il decesso del loro prossimo congiunto.

Il nuovo co. 3-bis introduce un'evidente deroga alla disciplina generale di cui alle richiamate normative prevedendo, invece, in via eccezionale l'erogazione di un assegno vitalizio anche nei confronti dei familiari di soggetti invalidi ancora in vita.

Il carattere speciale e derogatorio della norma esclude, pertanto, una possibile estensione del suo ambito applicativo oltre i ristretti confini già delimitati – come si è visto – dal tenore letterale della stessa.

Ciò premesso, pare comunque opportuno sottolineare la consapevolezza, da parte della Scrivente, che l'offerta interpretazione restrittiva della nuova disposizione potrebbe ingenerare eventuali profili di disparità di trattamento tra i familiari delle persone rimaste vittime di una grave invalidità a causa di un atto terroristico, familiari che quindi verranno a distinguersi in due categorie a seconda che il proprio congiunto sia o meno deceduto a far data dal 1° gennaio 2014.

Considerata, però, l'impossibilità per le ragioni anzidette di estendere in via interpretativa l'ambito applicativo della norma, si ritiene che – conformemente a quanto emerso nell'ambito della Conferenza Servizi – tale problematica possa essere superata solo attraverso un auspicabile intervento legislativo di interpretazione autentica che, ove comporti un ampliamento dei destinatari del nuovo beneficio, indichi anche la copertura finanziaria necessaria per il reperimento delle relative risorse.

Tutto ciò premesso, si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Ilia Massarelli

Avvocato dello Stato

IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE

AVV. GIUSEPPE ALBENZIO